

Legge 2 marzo 1949 n.143
Testo unico per la tariffa professionale degli onorari dell'ingegnere e dell'architetto

*Note interpretative adottate dagli Ordini
degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori
delle Province della regione Toscana*

Ordini di

Arezzo

Firenze

Grosseto

Livorno

Lucca

Massa e Carrara

Pisa

Pistoia

Prato

Siena

Legge 2 marzo 1949 n.143

Testo unico per la tariffa professionale degli onorari dell'ingegnere e dell'architetto

(integrato dal D.M. 21/8/1958 e adeguato dai DD.MM. 21.2.1965, 18.11.1971, 13.4.1976, 29.6.1981, 11.6.1987 e 3.9.1997 n.417)

CAPO I NORME GENERALI

1.- La presente tariffa ha carattere nazionale e serve a stabilire gli onorari professionali spettanti agli ingegneri e agli architetti giusta il regolamento approvato con regio decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, in applicazione della legge 24 giugno 1923, n. 1395.

2.- Gli onorari, a seconda delle modalità inerenti alla loro determinazione, vengono distinti nei seguenti quattro tipi:

- a) onorari a PERCENTUALE, ossia in ragione dell'importo dell'opera;
- b) onorari a QUANTITA', ossia in ragione dell'unità di misura;
- c) onorari a VACAZIONE, ossia in ragione del tempo impiegato;
- d) onorari a DISCREZIONE, ossia a criterio del professionista.

Gli onorari per le prestazioni non specialmente contemplate in questa tariffa vengono stabiliti per **analogia**.

Quando una prestazione è richiesta con **speciale urgenza**, gli onorari indicati nella presente tariffa sono aumentati del 15 per cento, salvo diversa pattuizione fra le parti.

3.- Gli onorari dovuti all'ingegnere o all'architetto per le prestazioni professionali sono normalmente valutati a percentuale o a quantità.

4.- Onorari a vacanza

Gli onorari devono essere valutati in ragione di tempo e computati a vacanza in quelle prestazioni di carattere normale nelle quali il tempo concorre come elemento precipuo di valutazione ed alle quali non sarebbero perciò applicabili le tariffe a percentuale o a quantità.

Sono in particolare da computarsi a vacanza:

- a) i **rilievi** di qualunque natura e gli studi preliminari relativi; gli accertamenti per **rettifiche di confini e simili**;
- b) le competenze per **trattative** con le autorità e coi confinanti, le **pratiche per espropri** e locazioni, i **convegni informativi** e simili;
- c) il **tempo impiegato nei viaggi di andata e ritorno**, quando i lavori da retribuirsi a percentuale od a quantità debbono svolgersi fuori ufficio;
- d) le **varianti ai progetti di massima**, durante il

Legge 2 marzo 1949 n.143

Testo unico per la tariffa professionale degli onorari dell'ingegnere e dell'architetto

Note interpretative adottate dagli Ordini degli Architetti delle Province della regione Toscana

b) *Sono citati ma non sono trattati (vedi sotto).*

Il criterio dell'analogia, in realtà, aiuta proprio per la definizione degli onorari a discrezione.

Difficile riconoscere la speciale urgenza per i lavori di progettazione, DL e contabilità: occorrerà indicare la cosa nel disciplinare. Più facile per collaudi e perizie.

3.- *"Normalmente" l'architetto svolge attività di progettazione, direzione lavori, tenuta di contabilità, collaudo, stima: sono tutte prestazioni remunerate a percentuale. L'attività di disegno industriale sarebbe, invece, remunerabile a quantità se la legge dicesse qualcosa nel merito. È in uso il ricorso alle tariffe consigliate dall'A.D.I. (Associazione per il Disegno Industriale).*

4.- *L'elenco dei casi nei quali l'onorario deve essere computato a vacanza descrive, in buona sostanza, gran parte delle azioni che è necessario compiere preliminarmente alla progettazione, nel corso di D.L. e collaudi: possono costituire, cioè, compensi accessori a quelle attività. Tali compensi, se accessori, possono essere conglobati in misura percentuale: vedi art. 13 e sua nota. Possono essere, naturalmente, anche prestazioni autonome e indipendenti da altre attività.*

a) *i rilievi vengono trattati dettagliatamente al capo IV.*

d) *il testo intende che le varianti che siano dovute a*

corso dello studio di questi, se conseguenti a circostanze che il professionista non poteva prevedere.

Gli onorari a vacazione sono stabiliti per il professionista incaricato, in ragione di **€ 56,81** per ogni ora o frazione di ora. Qualora egli debba avvalersi di aiuti, avrà diritto inoltre ad un compenso in ragione di **€ 37,96** all'ora per ogni aiuto iscritto all'albo degli ingegneri od architetti e di **€ 28,41** per ogni altro aiuto di concetto.

Nei casi di perizie estimative (art. 24 tariffa) e di inventari e consegne (art. 29), l'onorario a vacazione è da intendersi come **integrativo** di quelli a percentuale ed **il compenso orario è ridotto alla metà.**

Salvo casi di effettiva maggiore prestazione professionale, non si possono calcolare più di 10 ore sulle 24.

Per operazioni compiute in condizioni di particolare disagio, detti compensi **possono essere aumentati** fino al 50 per cento.

5.- Onorari a discrezione

Gli onorari sono stabiliti a discrezione oltre che per le **consulenze** anche per le prestazioni seguenti e simili e **in tutti quei casi in cui non sia possibile applicare il criterio per analogia:**

a) ricerche industriali, commerciali, economiche, confronti di sistemi di produzione, di costruzione e di impianti;

b) esperienza prove, studio di processi di fabbricazione, misure di portate di corsi di acqua;

c) studi di piani regolatori di viabilità ed edilizia urbana e dei problemi della circolazione e del traffico;

d) studi di piani regolatori idraulici di bacini fluviali e per la scelta della migliore soluzione per impianti idroelettrici;

e) organizzazione razionale del lavoro;

f) **perizie estimative di beni in forma di parere verbale** o di lettera, **memorie e perizie stragiudiziali** in tema di responsabilità civile o penale, consulenza su brevetti, interpretazioni di leggi e regolamenti, sentenze, contratti, certificati di autorità marittime o consolari o di registri di classificazione di navi;

g) **giudizi arbitrali**, amichevoli componenti, convenzioni per servitù, diritti di acqua, riconfinazioni;

h) **collaudi di strutture complessive in cemento armato;**

i) **opere di consolidamento**, restauri architettonici;

l) pareri comunicati oralmente o per corrispondenza;

m) prestazioni professionali riguardanti opere di importo inferiore ad **euro 129,11** ;

n) per ogni certificato che rilascia, a richiesta, il professionista ha diritto al compenso minimo di **euro 0,96.**

Nella determinazione dell'onorario deve aversi particolare riguardo alla competenza specifica del professionista.

distrazioni o errori di progettazione non possono essere compensate.

I compensi a vacazione sono stati adeguati dal disposto del D.M. 03/09/97 n° 417

Avremo, dunque:

€ 28,41 per il professionista incaricato,

€ 18,98 per l'aiuto iscritto all'albo

€ 14,21 per l'aiuto diplomato.

Possono: l'aumento è quindi discrezionale in ragione delle condizioni in cui si svolge la prestazione.

L'onorario a discrezione è onorario di risulta: si applica, cioè, quando non si può fare altrimenti. Sarà bene notare che sarà assai conveniente, ai fini della sua riscossione, farlo precedere da un accordo scritto.

c-d) *Gli onorari per le prestazioni urbanistiche sono state regolate dalla Circolare Ministeriale n. del 1/12/1969 n.6679 ma restano a discrezione perché la circolare non è legge. Simili incarichi saranno quindi sempre preceduti da apposito disciplinare.*

f-g) *Tutte prestazioni di consulenza*

h) *Vedi allegato A e nota al punto n) qui sotto*

i) *Vedi nota al punto n) qui sotto*

m) *No comment*

n) *Per delibere degli Ordini della Toscana, l'importo minimo delle competenze delle prestazioni professionali per asseveramenti, certificazioni statiche e sismiche, collaudi statici, certificati di regolare esecuzione, certificazioni di agibilità e abitabilità ex L.R. 52/99, resta fissato in € 1.000,00 .*

Maggiore è la competenza specialistica, maggiore potrà essere il compenso a discrezione.

Le spese relative potranno essere presentate a rimborso ai sensi dell'art.6 oppure ricomprese nell'onorario, precisando che trattasi di "Onorario a discrezione comprensivo di spese"

6.- Le spese

Salvo contrarie pattuizioni, il committente deve rimborsare al professionista le seguenti spese:

a) le spese vive di viaggio, di vitto, di alloggio per il tempo passato fuori ufficio da lui e dal suo personale di aiuto, e le spese accessorie;

b) le spese per il personale di aiuto o per qualsiasi altro sussidio od opera necessaria all'esecuzione di lavori fuori ufficio;

c) le spese di bollo, di registro, i diritti di uffici pubblici o privati, le spese postali, telegrafiche e telefoniche;

d) le spese di scritturazione, di traduzione di relazioni o di diciture in lingue estere su disegni, di cancelleria, di riproduzione di **disegni eccedenti la prima copia**;

e) i diritti di autenticazione delle copie di relazioni o disegni.

Le spese di viaggio su ferrovie, tramvie, piroscafi, ecc., vengono rimborsate sulla base della tariffa di prima classe per il professionista incaricato ed i suoi sostituti e della classe immediatamente inferiore per il personale subalterno di aiuto. Le spese di percorrenza su strade ordinarie, tanto se con vetture o automezzi propri, quanto con mezzi noleggiati, sono rimborsate secondo le **ordinarie tariffe chilometriche**.

7.- Quando un INCARICO viene dal committente AFFIDATO A PIU' PROFESSIONISTI RIUNITI IN COLLEGIO, a ciascuno dei membri del collegio è dovuto l'intero compenso risultante dalla applicazione della presente tariffa.

8.- I compensi stabiliti per le diverse prestazioni presuppongono che il pagamento di quanto è dovuto al professionista sia assunto per intero dal committente. Se il professionista dovesse PERCEPIRE COMPENSI DA TERZI in forza di CONVENZIONI o di CAPITOLATO, l'importo deve essere portato a diminuzione della specifica emessa a carico del committente.

9.- Il professionista ha diritto di chiedere al committente il DEPOSITO DELLE SOMME che ritiene necessarie in relazione all'ammontare presumibile delle SPESE DA ANTICIPARE.

Durante il corso dei lavori il professionista ha altresì diritto al PAGAMENTO DI ACCONTI fino alla concorrenza del cumulo delle spese del 90 per cento degli onorari spettantigli secondo la presente tariffa per la parte di lavoro professionale già eseguita.

Nel caso di giudizi arbitrali o peritali il professionista può richiedere il deposito integrale anticipato delle presunte spese e competenze.

IL PAGAMENTO A SALDO della specifica deve farsi non oltre i SESSANTA GIORNI dalla consegna della stessa; dopo di che sulle somme dovute e non pagate decorrono a favore del professionista ed a carico del committente gli INTERESSI LEGALI ragguagliati al tasso ufficiale di sconto stabilito dalla Banca d'Italia.

6.-

Si tratta, in questo articolo, del rimborso delle spese a pie' di lista; esponendo, cioè, l'elenco delle fatture ed delle ricevute conseguenti le spese sostenute.

Come si vede, le spese dello studio si intendono compensate con gli onorari (vedi art.13).

d) *Si è tenuti alla consegna di **una sola copia** del progetto (le altre andranno a rimborso), ma se si opta per il conglobamento delle spese (vedi art.13), dovremo a fornire le riproduzioni dei disegni nel numero di copie STRETTAMENTE necessario per lo svolgimento e l'esecuzione dei lavori (Circ.Min. LL.PP n.13415 del 12/6/1953).*

Le "ordinarie tariffe chilometriche" sono quelle esposte nelle tabelle ACI che vengono pubblicate in G.U. ogni anno. Nel caso di noleggio è ammissibile anche l'esposizione della fattura del noleggiatore.

7.- *La formazione del collegio deve essere espressamente richiesta e regolata da apposito disciplinare d'incarico.*

8.- *È questo un caso un po' delicato che sconsigliamo; si ricordi l'art. 22 delle Norme di Deontologia: "L'architetto, nello svolgere la propria attività, non deve accettare o sollecitare premi o compensi da terzi interessati, al fine di percepire illeciti guadagni".*

9.- *Il professionista non è finanziatore della committenza: potrà farsi anticipare le spese presunte e ha diritto a pagamenti in acconto man mano che la prestazione procede (ad esempio: nella progettazione e d.l. man mano che si maturano le aliquote della tab. B) che non potranno, però, superare il 90% dell'onorario maturato. Il 10%, evidentemente, resta in mano al committente a garanzia di una corretta prestazione.*

Interessi di mora

Il 9 ottobre 2002 è stato varato il Decreto Legislativo n.231 in attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, comprese le prestazioni di servizi.

In seguito a tale D.Lgs:

il pagamento a saldo della specifica deve farsi non oltre i 30 giorni (non più 60) dal ricevimento da parte del debitore della fattura o della proposta di notula (o dall'espletamento del servizio quando la data di ricevimento non è certa);

gli interessi per il ritardato pagamento sono ragguagliati al saggio di riferimento della Banca Centrale

10.- La sospensione per qualsiasi motivo dell'incarico dato al professionista non esime il committente dall'obbligo di corrispondere l'onorario relativo al lavoro fatto e predisposto come precisato al seguente art. 18. Rimane salvo il diritto del professionista al risarcimento degli eventuali maggiori danni, quando la sospensione non sia dovuta a cause dipendenti dal professionista stesso.

11.- Malgrado l'avvenuto pagamento della specifica e salvi gli eventuali accordi speciali fra le parti per la proprietà dei lavori originali, dei disegni, dei progetti e di quanto altro rappresenta l'opera dell'ingegnere e dell'architetto, RESTANO SEMPRE RISERVATI a quest'ultimi i DIRITTI D'AUTORE, conformemente alle leggi.

La Tariffa non riguarda i particolari compensi per diritti di proprietà intellettuale del professionista per brevetti, concessioni ottenute in proprio e simili, che debbono liquidarsi a parte, caso per caso, con acconti diretti con il cliente.

La tutela della fedele esecuzione artistica o tecnica dei progetti approvati dal committente e il loro sviluppo nella esecuzione, spetta esclusivamente al progettista.

CAPO II.

COSTRUZIONI EDILIZIE - COSTRUZIONI STRADALI E FERROVIARIE - OPERE IDRAULICHE - IMPIANTI E SERVIZI INDUSTRIALI - COSTRUZIONI MECCANICHE - ELETTRTECNICA

12.- Per le opere considerate in questo capo gli onorari sono determinati a percentuale, salvo quanto è stabilito nel successivo art.17.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale, le prestazioni del professionista possono riguardare:

a) la esecuzione di un'opera, e cioè la compilazione del progetto e del preventivo, la stipulazione dei contratti di esecuzione o di appalto, la direzione dei lavori, il collaudo e la liquidazione;

b) la stima di un'opera esistente.

Per il primo gruppo di prestazioni si fa luogo alla applicazione dei compensi stabiliti dagli articoli dal 15 al 23 e per il secondo gruppo di prestazioni a quelli degli articoli dal 24 al 28.

Europea maggiorato di 7 punti.

Il Ministero dell'economia e delle finanze dà notizia di tale saggio pubblicandolo sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica nel quinto giorno lavorativo di ciascun semestre solare e resterà applicabile fino alla successiva pubblicazione.

I nuovi interessi si applicano soltanto agli incarichi formalizzati dopo l'8 agosto 2002. Per gli incarichi in data precedente, si continuerà ad applicare il disposto dell'art. 9.

10.- Vedi art. 18

I maggiori danni non vengono esposti nella notula: sono esigibili solo in fase di giudizio o di accordo extragiudiziale e sarà cura dell'avvocato quantificarli ed esigerli.

11.- *Purtroppo la salvaguardia del diritto d'autore per le opere di architettura è assai difficile da ottenere.*

*La tutela della fedele esecuzione: dal testo si evince chiaramente che il direttore dei lavori sarà preferibilmente il progettista e che, in caso contrario, il progettista avrà l'incarico della **direzione artistica dei lavori**. Per il conseguente onorario può farsi riferimento, per analogia, all'art.20 del D.M. 15/12/1955 n,2268 (disciplinare tipo del Ministero LL.PP.) che prevede un compenso pari al 40% dell'aliquota della D.L.*

a) *prestazioni compensate con l'applicazione all'importo dei lavori, dalle percentuali esposte nella tabella A e nella tabella B della legge.*

b) *prestazioni compensate dalle dalle aliquote millesimali esposte nella tabella F*

13.- Gli **onorari a percentuale** comprendono tutto quanto è dovuto al professionista per l'esaurimento dell'incarico conferitogli, restando a carico di esso tutte le spese di ufficio, di personale di ufficio - sia di concetto che d'ordine - di cancelleria, di copisteria, di disegno in quanto strettamente necessarie allo svolgimento dell'incarico; gli sono però dovuti a parte ed in aggiunta gli eventuali compensi e rimborsi di cui agli articoli 4, 6 e 17.

Il professionista, PER I LAVORI DA LIQUIDARSI A PERCENTUALE, ha la facoltà di essere compensato a norma del presente articolo, ovvero, d'accordo col committente, di **CONGLOBARE tutti i compensi accessori di cui agli articoli 4 e 6** in una cifra che non potrà superare il 60 per cento degli onorari a percentuale.

In caso di disaccordo col committente la percentuale di tale conglobamento sarà determinata dal Consiglio dell'Ordine, sempre, però entro il predetto limite massimo. (art.5 D.M. 21/8/1958).

14.- Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista le opere considerate in questo capo vengono suddivise nelle classi e categorie descritte nell'elenco seguente (la tabella A), avvertendo che, SE UN LAVORO PROFESSIONALE INTERESSA PIÙ DI UNA CATEGORIA, gli onorari spettanti al professionista vengono commisurati separatamente agli importi dei lavori di ciascuna categoria e non globalmente.

13.-

Conglobamento delle spese e dei compensi accessori.

La possibilità è riservata alle sole prestazioni da liquidarsi a percentuale e la massima percentuale ammessa è pari al 60%.

Si noti che viene esposta a fronte del rimborso sia delle spese indicate all'art. 6 che dei compensi per prestazioni accessorie all'incarico di progettazione, indicate all'art. 4 (vacazioni).

Nella notula converrà lasciar separate le due causali indicando per ciascuna la percentuale che si ritiene congrua. In tal modo sarà più agevole aver compensati come si deve gli onorari per i rilievi, le sessioni presso le pubbliche amministrazioni, ecc. Ovvio che la somma delle percentuali ex art.4 ed ex art.6 non supererà il 60%.

La percentuale di conglobamento, sia delle spese che dei compensi accessori, è da applicarsi al totale degli onorari a percentuale. Tra questi sono compresi anche quelli derivanti dall'applicazione degli artt. 21, 17, 18, 21 e 22.

14.- *Un progetto di architettura interessa sempre più di una categoria: impianti elettrici, antifurto, antincendio, telefonia (classe III categoria c), impianti di riscaldamento e condizionamento (classe III categoria b), impianti idraulici e sanitari (classe III categoria a), struttura (classe I categoria f o g). Resta, infine, l'edificio che quella struttura e quegli impianti contiene che sarà classificato nelle categorie da a ad e della classe I.*

Ciò che risulta evidente dal testo è dunque che:

- colui che provvede al calcolo strutturale calcolerà il suo compenso in funzione del costo necessario a realizzare la struttura in c.a. (fondazioni, solai, pilastri, cordoli e travi) o della struttura in mattoni (fondazioni, pareti, solai, cordoli e travi);

- colui che provvede al calcolo degli impianti di trattamento dell'aria (riscaldamento o condizionamento), lo farà in funzione del costo di detti impianti;

- così come chi provvede al calcolo dell'impianto elettrico, idrico, ecc.

- chi provvede all'ideazione e all'esecuzione dell'edificio, calcolerà i suoi compensi applicando al costo di costruzione complessivo la percentuale prevista per la categoria di appartenenza di quel progetto (scuola, macello, vilino, prigione o serra che sia).

Del resto, così non fosse, l'opera di chi concepisce il progetto architettonico e lo rende realizzabile coordinando l'operato di strutturisti e impiantisti affinché le rispettive soluzioni non collidano tra loro e quelle, insieme, non compromettano il progetto stesso, verrebbe compensata, una volta tolti gli importi degli impianti e della struttura, in base al solo costo delle finiture... In

Classi e categorie dei lavori

I Costruzioni rurali, industriali civili, artistiche e decorative)

a) Costruzioni informate a grande semplicità, fabbricati rurali, magazzini, edifici industriali semplici e senza particolari esigenze tecniche, capannoni, baracche, edifici provvisori senza importanza e simili.

Solai in cemento armato o solettoni in laterizi per case di abitazione appoggiate su murature ordinarie per portate normali fino a 5 metri.

b) Edifici industriali di importanza costruttiva corrente. Edifici rurali di importanza speciale. Scuole, piccoli ospedali, case popolari, caserme, prigioni, macelli, cimiteri, mercati, stazioni e simili qualora siano di media importanza, organismi costruttivi in metallo.

c) Gli edifici di cui alla lettera b) quando siano di importanza maggiore, scuole importanti ed istituti superiori, bagni e costruzioni di carattere sportivo, edifici di abitazione civile e di commercio, villini semplici e simili.

certi casi, come ad esempio nel progetto di un ponte, all'ideatore del progetto, con quella interpretazione, non toccherebbe alcun compenso.

Oggi, in seguito alla emanazione del D.M. 404/2001, non c'è più spazio per quella lettura. Si legge, infatti, all'art. 5 del citato D.M. che "per l'ideazione e il coordinamento generale si applicano, sull'intero ammontare dell'opera, la percentuale relativa e le aliquote della elaborazione grafica e delle prestazioni che attengono all'opera nel suo insieme". Mentre "alle prestazioni specialistiche si applicano le aliquote delle prestazioni corrispondenti, applicandole sull'ammontare di ciascuna opera, con la relativa percentuale".

Se questo vale per la progettazione, varrà ancor di più per la direzione dei lavori per la quale il Direttore incaricato risponde civilmente e penalmente per ogni aspetto dell'opera anche quando viene affiancato, come a volte si usa, da un direttore delle opere strutturali e/o delle opere impiantistiche.

Agli effetti della determinazione degli onorari a percentuale dovuti al professionista ideatore e coordinatore del progetto architettonico (per il quale l'importo delle opere edilizie sia preponderante), il calcolo verrà effettuato applicando la percentuale prevista dalla tabella A della L.143/1949 per la categoria del progetto (da I/a a I/e) e sull'intero ammontare dell'opera.

Per determinare i compensi delle progettazioni specialistiche (strutturali, impiantistiche, ecc.) si applicheranno le aliquote previste per ciascuna delle corrispondenti prestazioni (ex tab.A citata) relativamente all'importo di ciascuna di esse, anche se dovute allo stesso progettista.

Classi e categorie dei lavori

Nell'elenco sono indicate le diverse tipologie di costruzioni e manufatti che possono uscire dall'attività di progettazione e direzione dei lavori dell'architetto e dell'ingegnere.

Il motivo della distinzione sta nella necessità di distinguere le varie difficoltà progettuali ed esecutive crescenti alle quali far corrispondere le diverse percentuali dettate nella tabella A della legge.

Nell'elenco, quindi, sono indicati i progetti, non i luoghi o i fabbricati sui quali i progetti si eseguono. Vedremo, più avanti, nel commento che faremo su alcune categorie, il perché di questa osservazione.

a) *Non esistono più o, almeno, non esiste più un progetto che possa essere concepito e condotto con grande semplicità: la normativa sismica, il controllo degli standard e degli indici, delle normative di sicurezza, di limitazione dei consumi energetici, della accessibilità ai portatori di handicap... la categoria a della classe I non è più nell'attività dell'architetto.*

d) Palazzi e case signorili, ville e villini signorili, giardini, palazzi pubblici importanti, teatri, cinema, chiese, banche, alberghi edifici provvisori di carattere decorativo, serre ornamentali, ed in genere tutti gli edifici di rilevante importanza tecnica ed architettonica. Costruzioni industriali con caratteristiche speciali e di peculiare importanza tecnica. **Restauri artistici e piani regolatori parziali**

e) **Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale.** Chioschi, padiglioni, fontane, altari, monumenti commemorativi, costruzioni funerarie. Decorazione esterna o interna ed arredamento di edifici e di ambienti. Disegno di mobili, opere artistiche in metallo, in vetro, ecc.

f) Strutture o parti di strutture complesse in cemento armato.

g) Strutture o parti di strutture in cemento armato richiedenti speciale studio tecnico, ivi comprese le

d) Restauri artistici.

Sono classificabili in questa categoria tutti gli interventi sul patrimonio culturale per i quali si esegua un progetto che tenga nel dovuto conto l'esigenza della loro conservazione. In sostanza: progetti di restauro di immobili classificati o individuati da Normativa nazionale, regionale o locale o, comunque, aventi un valore storico, culturale o paesaggistico.

d) Piani Regolatori Parziali

Le lottizzazioni e i piani particolareggiati d'intervento in genere, in zona di espansione urbana

Fanno parte senz'altro dei piani regolatori parziali, ma l'introduzione, nel dicembre 1969, della Circolare Ministero LL.PP. n. 6679 che dettò gli onorari per le prestazioni urbanistiche degli ingegneri e degli architetti, ha finito per far cadere in completo disuso questa classificazione e, di conseguenza, questo modo di remunerarne le relative prestazioni professionali. Per quanto, come circolare, la 6679/69 non abbia alcuna validità di legge, si è talmente diffusa negli anni, che la sua applicabilità anche ai piani regolatori parziali è divenuta pressoché indiscussa.

I piani di recupero urbano e simili

Si configurano sempre come progetti di architettura e non come progetti urbanistici. Dovrebbero essere conseguenti la preventiva individuazione, condotta su apposita delibera comunale, delle zone di degrado della città e dovrebbero dare istruzioni per il recupero edilizio delle singole unità edificate presenti sull'area.

Ciò accade assai raramente: nella maggior parte dei casi la individuazione della "zona di degrado" avviene contestualmente l'istanza presentata dal proprietario che intende provvedere alla ristrutturazione del suo immobile e che, a tale scopo, presenta un progetto edilizio che avrà due fasi burocratiche con gli stessi elaborati: una prima di approvazione del "piano" da parte del Consiglio Comunale ed una seconda da parte del responsabile del settore edilizia privata del Comune che rilascerà la concessione edilizia.

Questo genere di prestazione non può ritenersi remunerabile con il dettato della circolare 6679/69 (tariffa per le prestazioni urbanistiche) ma dovrà essere remunerato con le percentuali sul costo di realizzazione del progetto disposte dalla tabella A della L.143/1949 per questa categoria della classe I (piani regolatori parziali, appunto).

Diverso il caso più ortodosso di un vero piano di recupero a scala di zona omogenea per il quale il compenso verrà determinato con gli stessi criteri già esposti per i piani particolareggiati.

e) Costruzioni di carattere prettamente artistico e monumentale.

Non sono certo ricompresi in questa categoria gli interventi su immobili monumentali ma le costruzioni di carattere artistico e monumentale che escono dai nostri progetti. L'elenco che segue questa definizione, spiega da solo il concetto.

g) *tutta l'Italia, ormai, è "sismica": ogni calcolo verrà quindi compensato con questa categoria*

strutture antisismiche.

II Impianti industriali completi e cioè: macchinario, apparecchi, servizi generali ed annessi, necessari allo svolgimento dell'industria e compresi i fabbricati, quando questi siano parte integrante del macchinario e dei dispositivi industriali

a) Impianti per le industrie molitorie, cartarie, alimentari, delle fibre tessili naturali, del legno, del cuoio e simili.

b) Impianti dell'industria chimica inorganica, della preparazione e distillazione dei combustibili, impianti siderurgici, officine meccaniche, cantieri navali, fabbriche di cemento, calce, laterizi, vetrerie e ceramiche, impianti per le industrie della fermentazione, chimico-alimentare, tintorie.

c) Impianti dell'industria chimica organica, della piccola industria chimica speciale, impianti di metallurgia (esclusi quelli relativi al ferro), impianti per la preparazione ed il trattamento dei minerali per la sistemazione e coltivazione delle cave e miniere.

III Impianti di servizi generali interni a stabilimenti industriali od a costruzioni o gruppi di costruzioni civili, e cioè macchinario, apparecchi ed annessi non strettamente legati al diagramma tecnico e non facenti parte di opere complessivamente considerate nelle precedenti classi

a) Impianti per la produzione e la distribuzione del vapore, dell'energia elettrica e della forza motrice, per l'approvvigionamento, la preparazione e la distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali, impianti sanitari, impianti di fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto.

b) Impianti per la produzione e la distribuzione del freddo, dell'aria compressa, del vuoto, impianti di riscaldamento, di inumidimento e ventilazione, trasporti meccanici

c) Impianti di illuminazione, telefoni, segnalazioni, controlli, ecc.

IV Impianti elettrici

a) Impianti e termoelettrici, impianti dell'elettrochimica e dell'elettrometallurgia.

b) Centrali idroelettriche, stazioni di trasformazione e di conversione, impianti di trazione elettrica.

c) Impianti di linee e reti per trasmissione e distribuzione di energia elettrica, telegrafia, telefonia, radiotelegrafia e radiotelefonica.

V Macchine isolate e loro parti

VI Ferrovie e strade

a) Strade ordinarie, linee tramviarie e strade ferrate in pianura e collina, escluse le opere d'arte di importanza da compensarsi a parte.

b) Strade ordinarie, linee tramviarie e ferrovie di montagna o comunque con particolari difficoltà di studio, escluse le opere d'arte di importanza e le stazioni di tipi speciali, da compensarsi a parte. Impianti teleferici e funicolari.

II non interessa l'attività dell'architetto

a) *Laddove la progettazione impiantistica non richieda calcoli e si limiti al posizionamento degli apparecchi e delle reti di distribuzione, le competenze verranno calcolate considerando il progetto in questa categoria come di massima.*

b) *Idem*

c) *Idem*

IV non interessa l'attività dell'architetto

V non interessa l'attività dell'architetto

VI I tracciati stradali, ancora non calcolati, che si producono in occasione di progetti di piani particolareggiati di attuazione, verranno compensati con l'aliquota del progetto di massima in queste categorie VI/a e VI/b.

VII Bonifiche, irrigazioni, impianti idraulici per produzione di energia elettrica e per forza motrice, opere portuali e di navigazione interna, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani, opere analoghe, escluse le opere d'arte di importanza, da computarsi a parte

a) Bonifiche ed irrigazioni e deflusso naturale, sistemazione di corsi d'acqua e di bacini montani.

b) Bonifiche ed irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua (esclusi i macchinari). Derivazioni d'acqua per forza motrice, e produzione di energia elettrica

c) Opere di navigazione interna e portuali.

VIII Impianti per provvista, condotta, distribuzione d'acqua, fognature urbane

IX Ponti, manufatti isolati, strutture speciali

a) Ponti di muratura o di legname, costruzioni ed edifici per opere idrauliche, strutture in legno o metallo dei tipi ordinari.

b) Dighe, conche, elevatori. Ponti di ferro. Opere metalliche di tipo speciale di notevole importanza costruttiva e richiedenti calcolazioni particolari.

c) Gallerie, opere sotterranee e subacquee, fondazioni speciali.

A) PRESTAZIONI PER L'ESECUZIONE DI OPERE

15.- Quando per l'esecuzione di una delle opere indicate nel precedente prospetto il professionista presta la sua assistenza all'INTERO SVOLGIMENTO DELL'OPERA - dalla compilazione del progetto alla direzione dei lavori, al collaudo ed alla liquidazione - le sue **COMPETENZE** sono **CALCOLATE** in base alla **PERCENTUALE** del **consuntivo LORDO** dell'opera indicata alla **TABELLA A**.

A questi effetti, **PER CONSUNTIVO LORDO** dell'opera **SI INTENDE** la somma di tutti gli importi liquidati alle varie imprese o ditte per lavori o forniture computati al lordo degli eventuali ribassi, aumentata degli eventuali importi suppletivi accordati alle stesse in sede di conto finale o di collaudo e senza tener conto, invece, delle eventuali detrazioni che il direttore dei lavori od il collaudatore potesse aver fatto per qualsiasi ragione, sia durante il corso dei lavori, sia in sede di conto finale o di collaudo.

L'APPLICAZIONE della tabella per **IMPORTI INTERMEDI** fra quelli indicati si fa per **INTERPOLAZIONE LINEARE**.

Per i lavori il cui importo di spesa non raggiunge il minimo di € 129,11 (!) il compenso è valutato a discrezione.

VII per le opere portuali: tipico caso di collaborazione per la cura dell'aspetto architettonico. Vedi nota all'art.14

VIII I tracciati, ancora non calcolati, che si producono in occasione di progetti di piani particolareggiati di attuazione, verranno compensati con l'aliquota del progetto di massima in questa classe.

IX

a) tipico caso di collaborazione per la cura dell'aspetto architettonico. Vedi nota all'art.14

b) non interessa l'attività dell'architetto

c) non interessa l'attività dell'architetto

vedi la tabella A alla pagina che segue

Il consuntivo lordo, ovviamente, sarà noto solo a liquidazione avvenuta. Si distinguerà, quindi, tra notule a consuntivo e notule a preventivo nelle quali ultime il calcolo degli onorari verrà fatto in base al costo stimato così come si farà in caso di incarichi revocati o originariamente limitati alla sola progettazione (vedi art.18).

Progetti differenti affidati con unico incarico

Nel caso di progetti differenti e distinti tra loro, ma compresi in una categoria unica, commissionati unitariamente in una stessa volta, con tipologie architettoniche e distributive simili, facenti parte di un unico ambito o lotto edificabile e quindi progettati contestualmente: occorre applicare la percentuale corrispondente all'ammontare complessivo dei progetti. Ciò perché l'incarico di progetto, ancorché interessi edifici distinti, è stato unico e l'insieme dei progetti deve intendersi come un tutto unitario, derivante dalla utilizzazione del suolo o dei suoli disponibili con l'osservanza delle corrispondenti norme edilizie di fabbricazione (Circ.Min.LL.PP. 12/6/1953, n.13415).

Per interpolazione lineare: $X=A' - [(A'-B')/(B-A)].(X'-A)$ dove: **X'** è l'importo delle opere progettate, **A** e **B** sono gli importi immediatamente inferiore e superiore in tab.A, **A'** e **B'** le corrispondenti percentuali, **X** la percentuale di competenza.

TABELLA A (CLASSI E CATEGORIE DELLE OPERE SECONDO L'ELENCAZIONE DELL'ART.14)

IMPORTO DELLE OPERE	COSTRUZIONI EDILIZIE							IMPIANTI INDUSTRIALI COMPLETI			IMPIANTI DI SERVIZI GENERALI		
	la	lb	lc	ld	le	lf	lg	IIa	IIb	IIc	IIIa	IIIb	IIIc
129,11	21,4626	26,3683	30,9674	35,5666	67,4538	24,5287	33,4203	38,3260	53,6565	68,9869	57,4891	53,6565	76,6521
258,23	19,9295	24,9886	29,5877	33,8802	58,2556	22,9956	32,1939	30,6608	42,9252	55,1895	45,9913	42,9252	61,3217
516,46	18,3965	22,6890	27,4415	31,7340	52,1234	22,0758	29,7410	26,3683	36,7930	49,0573	39,2459	36,7930	52,1234
1.291,14	15,3304	18,8564	23,6088	27,5948	44,4582	19,9295	25,4485	19,9295	27,9014	36,7930	29,8943	27,9014	40,7789
2.582,28	13,1842	15,3304	19,9295	24,5287	39,8591	17,7833	21,4626	15,3304	22,0758	29,4344	22,9956	21,4626	31,8873
5.164,57	11,0379	13,1842	17,1701	22,0758	35,2600	15,6370	18,3965	12,2643	17,1701	22,6890	18,3965	17,1701	24,5287
7.746,85	10,7313	13,0309	16,8635	21,4626	32,1939	14,5639	16,8635	11,4978	16,0969	20,6961	17,3234	16,0969	23,3022
10.329,14	9,9648	12,7242	16,0969	20,6961	30,6608	13,7974	16,0969	10,7313	15,0238	19,3163	16,0969	15,0238	21,4626
15.493,71	9,6582	12,2643	15,3304	19,3163	27,5948	13,0309	15,3304	9,9648	13,9507	17,9366	15,0238	13,9507	19,9295
20.658,28	9,1983	11,4978	14,5639	19,0097	26,0617	12,2643	14,5639	9,1983	12,8776	16,5569	13,7974	12,8776	18,3965
25.822,84	8,8916	10,7313	13,7974	18,3965	24,5287	11,4978	13,7974	8,7383	12,2643	15,7903	13,1842	12,2643	17,4767
51.645,69	7,6652	9,1983	12,2643	15,3304	21,4626	9,9648	12,2643	7,6652	9,1983	13,7974	11,4978	10,7313	15,3304
77.468,53	6,7454	7,9718	11,0379	13,3375	19,0097	8,7383	11,0379	6,7454	7,6652	11,9578	9,9648	9,3516	13,4908
103.291,38	6,1322	7,3586	9,9648	11,8044	16,8635	7,8185	9,9648	5,9789	6,4388	10,1181	8,7383	8,1251	11,9577
129.114,22	5,8256	6,7454	9,0449	10,5780	15,0238	7,2053	9,0449	5,3656	6,2855	8,5850	7,8185	7,2053	10,7313
154.937,07	5,5190	6,4388	8,2784	9,6582	13,4908	6,5921	8,2784	4,9057	5,6723	7,3586	7,2053	6,5921	9,8115
206.582,76	5,2123	6,1322	7,2053	8,5850	11,6511	5,9789	7,0520	4,2925	4,9057	6,1322	6,2855	5,6723	8,5850
258.228,45	5,0590	5,8256	6,4388	7,9718	10,4247	5,5190	6,4388	3,8326	4,5991	5,2123	5,6723	5,0590	7,6652
309.874,14	4,8335	5,7993	6,1628	7,6192	9,9648	5,2737	6,1563	3,6640	4,3955	4,9824	5,4226	4,8335	7,3279
361.519,83	4,6648	5,6000	5,9482	7,3630	9,6319	5,0985	5,9482	3,5413	4,2487	4,8159	5,2386	4,6648	7,0827
413.165,52	4,5378	5,4445	5,7686	7,1396	9,3384	4,9452	5,7664	3,4340	4,1195	4,6692	5,0787	4,5378	6,8680
464.811,21	4,4152	5,2978	5,6197	6,9600	9,0997	4,8159	5,6197	3,3442	4,0122	4,5488	4,9517	4,4152	6,6884
516.456,90	4,3692	5,2430	5,5540	6,8790	8,9946	4,7612	5,5540	3,3070	3,9662	4,4962	4,8926	4,3692	6,6118
774.685,35	4,0319	4,8378	5,1291	6,3512	8,3091	4,3955	5,1313	3,0529	3,6640	4,1545	4,5181	4,0319	96,1059
032.913,80	3,8326	4,5991	4,8795	6,0402	7,8995	4,1808	4,8795	2,9018	3,4844	3,9509	4,2969	3,8326	5,8102
549.370,70	3,5260	4,2312	4,5247	5,6044	7,3279	3,8786	4,5247	2,6938	3,2303	3,6640	3,9859	3,5260	5,3854
065.827,60	3,3617	4,0363	4,2794	5,2978	6,9315	3,6684	4,2794	2,5470	3,0551	3,4647	3,7713	3,3617	5,0941
582.284,50	3,2194	3,8633	4,1020	5,0766	6,6403	3,5129	4,1020	2,4397	2,9281	3,3201	3,6114	3,2194	4,8795
oltre	2,6828	3,2194	3,4183	4,2305	5,5336	2,9274	3,4183	2,0331	2,4401	2,7668	3,0095	2,6828	4,0662

IMPORTO DELLE OPERE	IMPIANTI ELETTRICI			MACCHINE	FERROVIE e STRADE		OPERE IDRAULICHE			ACQUED.	PONTI, MANUFATTI, STRUTTURE SPECIALI		
	IVa	IVb	IVc	ISOLATE V	Vla	Vlb	VIIa	VIIb	VIIc	EFUGNE VIII	IXa	IXb	IXc
129,11	45,9913	38,3260	30,6608	61,3217	18,7031	23,6088	21,4626	24,5287	26,3683	26,3683	24,5287	30,9674	35,7505
258,23	36,7930	30,6608	24,5287	45,9913	17,6300	22,6890	19,9295	23,4555	24,9886	24,9886	23,4555	29,4344	33,8802
516,46	30,6608	25,7551	20,8494	38,3260	15,7903	20,6961	17,7833	19,9295	22,6890	22,6890	19,9295	27,4415	31,7340
1.291,14	23,9155	19,9295	15,9436	30,0476	12,4176	17,3234	14,2573	15,6370	18,8564	18,8564	15,6370	22,9956	27,1348
2.582,28	18,3965	15,3304	12,2643	21,1560	10,2714	14,4106	11,0379	13,4908	15,9436	15,1771	12,2643	19,0097	22,6890
5.164,57	14,7172	12,2643	9,8115	15,3304	9,1983	13,3375	9,1983	10,4247	13,1842	13,1842	10,2714	17,1701	20,2362
7.746,85	13,7974	11,4978	9,1983	12,8776	8,7383	12,7242	8,7383	9,6582	12,5709	12,5709	9,6582	15,6370	19,3163
10.329,14	12,8776	10,7313	8,5850	12,2643	8,4317	12,2643	8,4317	9,1983	11,9577	11,9577	9,1983	15,3304	18,7031
15.493,71	11,9577	9,9648	7,9718	11,3445	7,6652	11,6511	7,6652	8,5850	10,8846	10,8846	8,5850	14,7172	17,4767
20.658,28	11,0379	9,1983	7,3586		6,8987	11,0379	6,8987	7,9718	9,9648	9,9648	7,9718	14,1040	16,4035
25.822,84	10,4247	8,7383	7,0520	9,5049	6,1322	10,4247	6,1322	7,3586	9,1983	9,1983	7,3586	13,4908	15,3304
51.645,69	9,1983	7,6652	6,1322	6,8987	4,5991	8,4317	4,5991	5,3656	6,1322	7,6652	5,8256	10,4247	12,2643
77.468,53	8,4317	6,7454	5,5190		4,2925	7,6652	4,2925			6,4388	5,2123	8,8916	10,2714
103.291,38	7,8185	6,1322	5,0590	4,5991	4,1392	7,3586	4,1392			6,1322	4,9057	8,2784	9,6582
129.114,22	7,3586	5,8256	4,7524		3,9859	7,0520	3,9859			5,8256	4,5991	7,8185	9,0449
154.937,07	7,0520	5,5190	4,4458		3,8326	6,7454	3,8326	4,5991	5,2123	5,5190	4,2925	7,3586	8,7383
206.582,76	6,7454	5,2123	4,2925		3,6793	6,4388	3,6793			5,2123	3,9859	7,0520	8,4317
258.228,45	6,4388	4,9057	4,1392		3,5260	6,1322	3,5260	4,4458	5,0590	5,0590	3,6793	6,7454	8,1251
309.874,14	6,1563	4,6911	3,9552		3,4844	5,9657	3,4340	4,3845	5,0087	4,8335	3,5807	6,4103	7,9105
361.519,83	5,9482	4,5312	3,8217		3,4669	5,8562	3,4034	4,3232	4,9408	4,6714	3,4647	6,1979	7,5426
413.165,52	5,7664	4,3955	3,7056		3,4537	5,7445	3,2500	4,2619	4,8685	4,5334	3,3464	5,9898	7,2973
464.811,21	5,6197	4,2816	3,6114		3,4143	5,6306	3,2194	4,2005	4,8006	4,4174	3,2084	5,7511	7,0520
516.456,90	5,5540	4,2334	3,5720		3,3990	5,4730	3,1887	4,1392	4,7261	4,3648	3,1624	5,6569	6,7563
774.685,35	5,1313	3,9093	3,2982		3,2303	4,8094	3,0354	4,0472	4,6232	4,0319	2,7770	4,9714	6,6578
032.913,80	4,8795	3,7187	3,1362		3,1165	4,4480	2,8821	3,9246	4,4809	3,8326	2,5229	4,5115	5,8497
549.370,70	4,5247	3,4493	2,9084		3,0814	4,3495	2,7288	3,7406	4,2728	3,5567	2,4069	4,3100	5,3087
065.827,60	4,2794	3,2610	2,7485		3,0048	4,2925	2,6368	3,5567	4,0648	3,3617	2,3937	4,2925	5,0634
582.284,50	4,1020	3,1230	2,6368		2,9478	4,2356	2,5142	3,3727	3,8501	3,2216	2,3696	4,2421	5,0284
oltre	3,4183	2,6025	2,1974	4,5991	2,4565	3,5296	2,0952	2,8106	3,2084	2,6846	1,9747	3,5351	4,1903

16.- Gli onorari dell'art.15 sono dovuti integralmente quando l'opera viene seguita dal professionista in tutto il suo sviluppo, dal progetto iniziale fino al compimento ed alla liquidazione dei lavori ed anche quando avviene che nell'adempimento dell'intero incarico non siano eseguite o siano **solo parzialmente eseguite** alcune delle particolari operazioni specificate all'art.19, sempre che l'aliquota o la somma delle aliquote parziali ad esse corrispondenti, a termini della tabella B, non superi il valore 0,20.

17.- SONO ESCLUSE DAGLI OBBLIGHI DEL PROFESSIONISTA, salvo speciali accordi, l'assistenza giornaliera dei lavori e la tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità. Le mansioni relative sono però affidate a persona di comune fiducia del committente e del professionista, sotto il diretto controllo di quest'ultimo.

Il professionista ha diritto ad un **MAGGIOR COMPENSO**, da valutarsi discrezionalmente entro il limite massimo del 50 per cento della quota spettante per la direzione dei lavori, quando per la mancanza di personale di sorveglianza e di controllo o per essere i lavori eseguiti in economia, la direzione dei lavori richiede da parte del professionista un impegno personale maggiore del normale.

18.- Quando le PRESTAZIONI del professionista non seguono lo sviluppo completo dell'opera, come si è detto sopra, ma SI LIMITANO solo AD ALCUNE FUNZIONI PARZIALI, alle quali fu limitato l'incarico originario, la valutazione dei compensi a percentuale è fatta sulla base delle aliquote specificate nell'allegata tabella B aumentata del 25 per cento come nel caso della sospensione di incarico di cui al primo comma dell'art.10.

Qualora però l'opera del professionista si limiti alla SOLA ASSISTENZA AL COLLAUDO od alla SOLA LIQUIDAZIONE dell'opera, ovvero anche ad entrambe queste prestazioni, dette aliquote sono aumentate del 50 per cento.

Nel caso di incarico parziale originario le dette aliquote o percentuali vanno computate in base all'importo consuntivo lordo dell'opera corrispondente, o in mancanza, al suo attendibile preventivo.

Nel caso di SOSPENSIONE dell'incarico, il compenso si valuta applicando le corrispondenti aliquote o percentuali al consuntivo della parte di opera eseguita ed al preventivo della parte di opera progettata e non eseguita, facendone il cumulo, tenuto conto dei coefficienti di maggiorazione come è detto sopra.

In ogni caso SONO DA COMPUTARSI A PARTE gli eventuali COMPENSI A VACAZIONE per le prestazioni di cui all'art.4, il rimborso delle spese di cui all'art.6 e gli oneri di cui all'art.17.

16.- *Ad opera compiuta, l'onorario previsto tocca per intero anche se non si sono effettuate alcune delle prestazioni parziali indicate dall'art.19 purché la somma delle loro corrispondenti aliquote (tab.B: vedi pag.) non superi il 20%.*

vedi art. 18

17.- *La tenuta della **contabilità** è compensata a parte secondo quanto previsto all'art. 23/a e dalla **tabella E***

Questo caso si presenta abbastanza frequentemente, soprattutto nei piccoli appalti privati laddove, anche nell'istanza presentata al Comune, il proprietario figura come esecutore in economia essendo i lavori affidati a più ditte diverse (muratore, idraulico, ecc.) o quando non sia nominato un direttore di cantiere che sia presente continuativamente sul posto.

La maggiorazione deve intendersi come parte dell'onorario a percentuale per cui su di essa sono applicabili le percentuali di conglobamento di spese e compensi accessori di cui all'art. 13.

18.- **L'incarico parziale**

Quando l'incarico viene originariamente affidato solo per alcune delle prestazioni indicate nella tabella B, si danno due casi:

- 1. la percentuale prevista per l'importo dei lavori, viene ridotta applicandovi le aliquote delle prestazioni parziali di cui si è incaricati (tab.B) e, se la somma di queste ultime non supera lo 0,80, l'onorario verrà aumentato del 25%;*
- 2. se invece lo raggiunge o lo supera, si applica comunque l'intera percentuale prevista.*

Nel caso che l'incarico parziale riguardi la sola progettazione, l'importo dei lavori sarà quello stimato, nel caso vi sia compresa anche la D.L., sarà il consuntivo lordo.

La revoca dell'incarico

Questo comma 4 di quest'articolo 18 rimanda al comma 1 dell'art.10 il quale, a sua volta, rimanda al comma 4 dell'art. 18.

Da questo rimbalzo è possibile desumere quel che segue. Occorre distinguere due casi:

1. *L'incarico viene revocato **prima** dell'inizio dei lavori:*

— *l'onorario si calcola moltiplicando l'importo **stimato** dei lavori per la percentuale prevista cui si applicano le aliquote delle prestazioni svolte a quel momento.*

2. *L'incarico è revocato **nel corso dei lavori:***

— *l'onorario si ottiene moltiplicando l'importo contabilizzato dei lavori compiuti al momento della revoca per*

19.- Agli effetti di quanto è disposto nei precedenti articoli, la prestazione complessiva del professionista per l'adempimento del suo mandato comprende le seguenti operazioni:

a) compilazione del progetto sommario della costruzione o dello studio sommario dell'impianto, ovvero calcolazione di massima della macchina, del congegno e dell'organismo statico, in modo da individuare l'opera nei suoi elementi a mezzo di schizzi, o di una relazione;

b) compilazione del preventivo sommario;

c) compilazione del progetto esecutivo coi disegni di insieme in numero ed in scala sufficiente per identifi-

la percentuale corrispondente e per la somma delle aliquote delle prestazioni svolte a quel momento (es.: dalla a alla g della tab.B);

— a questo onorario si somma quello relativo alla parte di lavoro non eseguito moltiplicandone l'importo stimato per la percentuale prevista e per la somma delle aliquote delle prestazioni non svolte o parzialmente svolte (es.: g, h, i della solita tab.B).

Sia nel caso 1 che nel caso 2 la somma che si ottiene verrà comunque incrementata del 25% a prescindere che la somma delle aliquote delle prestazioni svolte superi o no lo 0,80 (è questa la differenza dall'incarico parziale).

19.- È la descrizione delle prestazioni elencate nella tabella B qui sopra. L'articolo è terribilmente datato e porta con sé molti problemi.

a) Il progetto sommario è quello che si sottopone al committente all'inizio del rapporto. "Schizzi e relazioni" non verranno presi in considerazione ai fini di un permesso a costruire: il progetto definitivo è assente dall'elenco della tabella B. L'uso di compensare questa fase progettuale con i compensi previsti per il progetto sommario non è in alcun modo accettabile. Né il progetto definitivo può essere assimilato all'esecutivo: la giurisprudenza è del tutto contraria a questa interpretazione e, del resto, il progetto che viene prodotto ai fini di una concessione manca ancora dei contributi dell'ingegneria.

La tabella B che è stata allegata al D.M.4/4/2001 in sostituzione di questa, è adeguata alla situazione attuale ma è dettata solo per la progettazione di opere pubbliche. Non è un caso se la tabella A allegata allo stesso Decreto, comporta, a parità di costo di costruzione, percentuali più elevate della tabella A di questa legge. Le due tabelle combinate, evidentemente, rendono giustizia al maggiore sforzo progettuale che le odierne normative richiedono e che, nel 1949, non erano nemmeno immaginate.

È consigliabile, nel disciplinare d'incarico, convenire l'uso del disposto della Legge 143/49 così come corretta dal DM 4/4/2001, anche con i privati.

Altrimenti, è possibile compensare la prestazione relativa al progetto definitivo o amministrativo, che dir si voglia, con l'applicazione del 2° comma dell'art.21 (vedi).

c) La "cantierabilità" di un progetto è data dalla presenza di tutti gli esecutivi: strutturale, impiantistico e

carne tutte le parti;

- d) compilazione del preventivo particolareggiato e della relazione;
- e) esecuzione dei particolari costruttivi e decorativi;
- f) assistenza alle trattative per i contratti di forniture e per le ordinazioni, con la eventuale compilazione dei relativi capitolati;
- g) direzione ed alta sorveglianza dei lavori con visite periodiche nel numero necessario ad esclusivo giudizio dell'ingegnere emanando le disposizioni e gli ordini per l'attuazione dell'opera progettata nelle sue varie fasi esecutive e sorvegliandone la buona riuscita;
- h) prove d'officina;
- i) operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al collaudo dei lavori nelle successive fasi di avanzamento ed al loro compimento.
- l) liquidazione dei lavori ossia verifica dei quantitativi e delle misure delle forniture e delle opere eseguite e liquidazione dei conti parziali e finali.

A ciascuna di queste funzioni corrispondono per ogni singola classe di lavori le aliquote indicate nell'allegata tabella B intendendosi che con l'aliquota del progetto esecutivo vanno sempre sommate quelle del progetto di massima e del preventivo sommario da parte dello stesso progettista.

TABELLA C

IMPORTO DELLE OPERE (in euro)	IMPORTO DELLE OPERE (in euro)	
	a) senza reparto	b) con reparto
516,46	3,0661 %	3,9859 %
1.032,91	2,6982 %	3,4953 %
1.549,37	2,4529 %	3,1887 %
2.582,28	2,1463 %	2,7901 %
5.164,57	1,4717 %	1,9010 %
7.746,85	1,0731 %	1,3797 %
10.329,14	0,8892 %	1,1651 %
15.493,71	0,6439 %	0,8278 %
20.658,28	0,5519 %	0,7052 %
20.658,28	0,5519 %	0,7052 %
25.822,84	0,4752 %	0,6132 %

B) COLLAUDO DI LAVORI E FORNITURE

19/a.- Il collaudo di lavori e forniture comprende l'esame, le verifiche e le prove necessarie ad accertare la rispondenza tecnica delle opere e forniture eseguite alle prescrizioni di progetto e di contratto, i riscontri di misure e di applicazioni di prezzi, l'esame di eventuali riserve e relativo parere e, infine, il rilascio del certificato di collaudo.

19/b.- Quando il professionista sia incaricato del COLLAUDO di opere progettate e dirette da altri, le COMPETENZE sono REGOLATE dalla TABELLA "C" nella quale sono indicate alle due finche (a) e (b) le PERCENTUALI

architettone. L'art. 14 di questa legge distingue tra loro le diverse prestazioni specialistiche e, quindi, anche i diversi esecutivi. Non è compito dell'esecutivo architettonico provvedere da solo alla sua cantierabilità ma avrà verificato la sua compatibilità con le esigenze strutturali e impiantistiche.

d) è il computo metrico estimativo.

e) l'aliquota relativa deve essere sempre considerata se è stata effettuata anche la direzione dei lavori.

h) riguardano solo l'ingegneria meccanica: la relativa aliquota è presente solo nella colonna della classe V.

L'onorario per il progetto esecutivo non può non contenere anche quello del progetto di massima e del preventivo sommario. L'aliquota relativa deve essere sempre considerata se è stata effettuata anche la direzione dei lavori.

IMPORTO DELLE OPERE (in euro)	IMPORTO DELLE OPERE (in euro)	
	a) senza reparto	b) con reparto
30.987,41	0,4293 %	0,5519 %
36.151,98	0,3986 %	0,5212 %
41.316,55	0,3833 %	0,4906 %
46.481,12	0,3679 %	0,4599 %
51.645,69	0,3526 %	0,4446 %
77.468,53	0,2790 %	0,3618 %
103.291,38	0,2361 %	0,3066 %
154.937,07	0,1901 %	0,2453 %
258.228,45	0,1502 %	0,1962 %
258.228,45	0,1502 %	0,1962 %

19/a.- quello che si descrive qui è il collaudo tecnico amministrativo e non il collaudo statico che viene liquidato con l'onorario a discrezione.

TUALI, secondo che si tratti della pura e SEMPLICE collaudazione delle opere con l'esame e il parere sugli atti contabili della gestione e sulle ricevute, ovvero della collaudazione predetta e del **riparto della spesa a carico dei vari condomini in proporzione delle quote di proprietà** a termine delle disposizioni vigenti.

Il collaudo si riferisce tanto all'opera dell'esecutore del lavoro quanto a quella del professionista direttore dei lavori.

Il collaudo deve essere eseguito in conformità delle norme e delle prescrizioni stabilite per la collaudazione delle opere statali, con la compilazione del verbale di visita dei lavori, della relazione di collaudo, del certificato di collaudo e della relazione sulle riserve e questioni sorte durante l'esecuzione dei lavori.

Le percentuali stabilite per il collaudo debbono essere applicate anche sull'IMPORTO delle RISERVE DISCUSSE, indipendentemente dal loro accoglimento.

19/c.- Quando il collaudo che si compie, si riferisce a lavori aggiudicati anteriormente al 1° luglio 1947... (omissis)

19/d.- Nel caso in cui il committente nomini il collaudatore sin dall'INIZIO dell'appalto, con l'obbligo di eseguire visite periodiche durante lo svolgimento dei lavori, l'onorario percentuale di cui alla tabella C sarà AUMENTATO da un minimo del 15 per cento ad un massimo del 30 per cento.

19/e.- Quando il collaudo riguarda opere di MANUTENZIONE, l'onorario percentuale dato dalla tabella C sarà MAGGIORATO discrezionalmente fino ad massimo del 50 per cento.

19/f.- La revisione dei calcoli di stabilità, anche se fatta in sede di collaudo, sarà compensata in ragione del 0,20 dell'aliquota c) della tabella B, riferentesi agli onorari stabiliti per la progettazione di opere delle diverse classi, limitatamente all'importo delle opere o parte di esse in cemento armato, ferro e legno verificate.

C) RIPARAZIONE DEI DANNI DI GUERRA

19-bis.- (omesso)

20.- Quando l'incarico conferito al professionista riguardi la esecuzione di più opere complete di TIPO e di CARATTERISTICHE COSTRUTTIVE IDENTICHE, e senza che il complesso di insieme richieda speciali cure di concezione, l'onorario corrispondente a quella parte di prestazioni professionali riguardanti il progetto e che sia da eseguire una sola volta per tutte le opere, deve essere computato sull'importo di una sola delle opere stesse.

21.- Quando per lo studio del progetto sommario si richiedono dal committente elaborati con SOLUZIONI DISTINTE E DIVERSE il compenso dovuto al professionista è valutato DISCREZIONALMENTE e può anche arri-

Con la finca (b) della tabella C si compensa la ripartizione, non certo il calcolo dei millesimi che andrà compensato a parte, se compiuto dallo stesso collaudatore.

Si noti che anche per il collaudo si dettano onorari a percentuale e, quindi, anche a questi verranno sommati i compensi accessori a vacanza dell'art.4 (le visite) e le spese dell'art.6, entrambi conglobabili nella misura massima del 60%, come dettato dall'art. 13.

19/d.- *È il caso del collaudo in corso d'opera, obbligatorio (ad esempio) per gli interventi sugli immobili dello Stato classificati come beni culturali.*

19/f.- *La revisione dei calcoli sarà compensata in questo stesso modo anche se condotta nel corso di un collaudo statico.*

20.- *L'articolo è stato corretto dal Decreto del Ministero LL.PP. n°21/58 che prevede invece che l'onorario si calcoli applicando la percentuale relativa al costo di costruzione ottenuto sommando il costo di una sola delle opere a quello complessivo delle altre ripetute discrezionalmente ridotto da 1/5 ad 1/2.*

Ovviamente i capitolati e i contratti (se riguardano appaltatori diversi) e la direzione dei lavori non seguono queste indicazioni. Se, invece, i committenti sono diversi per ciascuno dei progetti, anche se uguali, si otterrà l'intero compenso.

21.- *È prassi e giurisprudenza che le soluzioni diverse tra loro debbano essere richieste dal committente. Non sono considerabili come tali gli approcci progettuali verso l'approvazione del progetto da parte della proprietà. L'aumento sarà discrezionalmente proporzionale all'im-*

vare fino al DOPPIO delle aliquote dell'art.19, lettere a)e b).

Il compenso può parimenti essere aumentato fino al DOPPIO delle rispettive aliquote parziali, quando l'opera, sia per speciali difficoltà di progetto e di esecuzione, sia per rispondere a prescrizioni di legge, richieda uno SVILUPPO di ELABORATI tecnici e contabili SUPERIORE AL NORMALE.

Analogamente possono AUMENTARSI FINO al DOPPIO le aliquote delle lettere a), c) e g) quando si tratti di lavori di TRASFORMAZIONE di fabbricati o di impianti richiedenti maggiori prestazioni di assistenza ai lavori.

22.- Le modificazioni ed aggiunte all'elaborato od al progetto definitivamente approvato, introdotte in corso di lavoro per cause non imputabili al professionista e richiedenti nuovi studi, sono considerate come appendici al progetto od all'elaborato, ed il professionista ha diritto al compenso anche sulla parte studiata e non eseguita, compenso che è valutato o in via discrezionale, oppure ove possibile, sul costo preventivato dalla parte non eseguita.

23.- Quando il professionista, col consenso del committente, ritenga necessario ricorrere all'opera od al consiglio di specialisti, questi hanno diritto al loro compenso indipendentemente dalle competenze del professionista.

D) MISURA E CONTABILITA' DEI LAVORI

23/a.- La misura e contabilità dei lavori, salvo speciali accordi, sono di spettanza del professionista incaricato della direzione e liquidazione dei lavori. Esse si identificano con la regolare compilazione dei prescritti docu-

pegno richiesto.

Progetto definitivo

*Si tenga presente che il dettato risale al 1949 e che il progetto di massima (art. 19) è detto in forma di "schizzo" o di "relazione". Mancando nella legge aliquote per il progetto definitivo, è ovvio che, per la presentazione dell'istanza presso la pubblica amministrazione, lo sviluppo degli elaborati tecnici è **sempre** superiore alla "normalità" che quest'articolo intende per il progetto sommario.*

Ristrutturazioni e restauri

Quando il progetto riguardi opere di trasformazione (di modifiche, cioè, alla distribuzione, alla struttura, alla destinazione economica del bene) che per la loro natura e complessità finirebbero per richiedere maggiori prestazioni anche in D.L., si possono discrezionalmente aumentare fino al doppio le aliquote della tab.B relative alla progettazione (a, c) e alla direzione lavori (g).

È bene tener presente che le maggiorazioni previste in questo art.21 non sono applicabili per più di una volta per ciascuno dei commi, non potendo essere superato il massimo incremento previsto.

22.- Varianti in corso d'opera richieste dalla committenza o rese necessarie da mutamenti normativi o da fatti non prevedibili.

La notula subirà questa variazione: al compenso calcolato normalmente sull'importo complessivo che risulta dopo la variante, si aggiungerà l'onorario che si ottiene applicando la percentuale di tab. A relativa all'importo delle opere non eseguite.

Nel caso di un lavoro condotto a misura per un ente pubblico, il calcolo è facile perché il costo preventivato della parte non eseguita risulta dagli scostamenti evidenziati nella perizia di variante.

Più difficile nei casi di lavoro a corpo e, pressoché impossibile, nelle realizzazioni per conto di privati nei quali assai raramente viene tenuta contabilità analitica. Il compenso verrà quindi valutato a discrezione. Più precisamente, provvederemo a calcolare.

— un primo onorario a percentuale calcolato sull'importo dei lavori del progetto che viene eseguito (quello con le varianti);

— un secondo, valutato a discrezione tenendo conto dell'impegno profuso nello studio, nella progettazione, nella preventivazione delle parti previste che non vengono eseguite.

23.- Per la committenza, dal punto di vista economico, non cambia niente (visto ciò che è detto nell'art.14) ma la loro presenza deve comunque avere il consenso del committente.

23/a.- È prestazione che verrà affidata preferibilmente al direttore dei lavori ma il cui compenso è aggiuntivo alle sue competenze (vedi art. 17)

menti contabili e comprendono anche i rilievi di qualsiasi natura.

Gli onorari relativi a queste prestazioni, SONO VALUTATI IN BASE ALLA TABELLA "E" e possono essere applicati solo per lavori edilizi (classe I).

E) AGGIORNAMENTI DEI PREZZI

23/b.- L'aggiornamento dei prezzi di progetto eseguito dallo stesso professionista, sarà compensato come appresso:

a) se in base a SEMPLICI VARIAZIONI PERCENTUALI dei primitivi prezzi, con una aliquota pari al 20 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d, della tabella B) con un minimo di € 3,17;

b) se in base a NUOVE ANALISI, con una aliquota pari al 40 per cento di quella relativa al preventivo particolareggiato (prestazione d, della tab. B) con un minimo di € 6,33.

Se l'aggiornamento viene eseguito da un professionista non autore del progetto, le suddette aliquote saranno MAGGIORATE del 25 per cento per incarico parziale.

F) REVISIONE DEI PREZZI

23/c.- (omesso)

G) PRESTAZIONI PER PERIZIE ESTIMATIVE

24.- Per **perizie estimative particolareggiate** —oltre i compensi integrativi a vacanze di cui all'art. 4 ed il rimborso delle spese di cui all'art. 6— è dovuto al professionista un compenso a percentuale sul valore stimato in base alle aliquote della tabella F che sono suscettibili di aumento fino al limite di un quarto in relazione alla difficoltà della perizia.

L'applicazione della tabella per valori intermedi fra quelli indicati si fa per interpolazione lineare.

Per importi di stima inferiori ad € 129,11 l'onorario viene stabilito a discrezione.

Per **perizia particolareggiata** si intende quella basata su specifici criteri di valutazione e corredata di relazione motivata, di descrizioni, di computi e, ove occorra, di tipi.

Se la **perizia** è **sommaria** - cioè in forma di giudizio basato su elementi sintetici e globali come cubatura o numero dei vani per i fabbricati, numero dei fusi o dei telai per gli opifici, produzione giornaliera, ecc, esposto in una breve relazione riassuntiva - le suddette aliquote vengono ridotte alla META'.

24/a.- Se la **perizia** è **analitica** - ossia se la perizia particolareggiata è integrata da specifiche e distinte dello stato e del valore delle singole strutture, dei singoli elementi, delle singole macchine od apparecchi costitutivi del complesso periziato - il compenso a percentuale viene determinato applicando aliquote DOPPIE di quelle stabilite per le perizie particolareggiate.

TABELLA E: onorari per la misura e contabilità dei lavori

IMPORTO DELL'OPERA	Per ogni 100 lire di importo
Fino a 5 milioni	1,8397
Sul di più fino a 20 milioni	1,6863
Sul di più fino a 50 milioni	1,5330
Sul di più fino a 100 milioni	1,2264
Oltre 100 milioni, per qualsiasi importo	1,0731

23/b.- Il calcolo del compenso va condotto applicando la percentuale relativa al nuovo importo delle opere con i prezzi variati

23/c.- La revisione dei prezzi non è più consentita (L.109/1997).

24.- Si ricorda che il compenso orario per le vacanze spese nell'elaborazione di perizie, è ridotto alla metà (vedi art. 4). Trattandosi anche in questo caso di un onorario a percentuale, è possibile conglobare spese e compensi accessori in una percentuale che non superi il 60% degli onorari (vedi art.13).

Usando termini più corretti di quelli che usa il testo, si può dire che la perizia particolareggiata è quella che consegue la dettagliata analisi del bene valutato cui attribuisce il valore in seguito ad un'accurata e comprovata ricerca di mercato. Il procedimento di stima che adotta sarà quello indiretto (analitico).

La classica stima condotta con procedimento diretto (sintetico).

24/a.- È la stima attenta a distinguere il valore delle singole parti che compongono il bene: assai rara per il valore di mercato, è frequente per il valore di costo. Si tratta, in questo caso, del computo metrico estimativo condotto indipendentemente dal progetto, come accade per i danni, il valore di ricostruzione, ecc.

25.- Per i BENI RUSTICI (terreni e fabbricati) e per le AREE DA FABBRICA si applicano le percentuali della categoria I; per le merci e le scorte industriali quelle della rispettiva industria, giusta la classificazione di cui all'elenco dell'art.14.

26.- Se la perizia riguarda divisioni fra compartecipanti, ratizzo di quote, valutazioni in contraddittorio e simili, per le quali si richiedono discussioni, studi e conteggi, maggiori degli ordinari, gli onorari di cui ai precedenti capoversi possono aumentare fino al doppio. Quando la perizia divisionale viene completata con un PROGETTO DIVISIONALE, gli onorari di cui sopra possono essere anche TRIPLICATI.

27.- Per le stime per le quali si richiedono diverse e separate valutazioni riflettenti lo stesso oggetto, come nelle perizie per DANNI, per ESPROPRIAZIONI PARZIALI o simili, l'onorario dovuto è quello competente al CUMULO delle somme rappresentanti le parziali valutazioni ed è stabilito su questo cumulo colle aliquote dei precedenti articoli.

27/b.- Gli onorari per le stime vanno sempre stabiliti **separatamente per le singole unità immobiliari**, quando dette unità derivino da lottizzazioni per vendite all'asta o appartengono a proprietari diversi o si trovino in località diverse o quando anche si differenzino negli elementi obiettivi e subiettivi che costituiscono la base delle stime.

28.- Per le perizie di affitto di beni stabili urbani, impianti industriali e beni rustici il compenso è in ragione del:

— 9,1983 % del fitto annuo sui primi

77,47€

— 6,1322 % sul fitto eccedente fino a

232,41€

— 3,0661 % sull'eccesso

e va aumentato come alla tabella G, in correlazione all'anno cui si riferisce l'importo del fitto, rimanendo sempre da computare a parte gli eventuali compensi a vacanze di cui all'art.4 ed il rimborso delle spese di cui all'art.6.

CAPO III: INVENTARI e CONSEGNE

29.- 30.- 31.- (omessi)

CAPO IV LAVORI TOPOGRAFICI

32.- Sono comprese in questa classe le prestazioni per lavori topografici planimetrici ed altimetrici, sia che si tratti di lavori preparatori e preliminari di lavori di altre classi, sia che si tratti di lavori per sé stanti.

Le integrazioni ai compensi per le perizie

26.- È chiaro che la divisione si esegue in contraddittorio tra le parti interessate e che questo rende più difficile il compito dell'estimatore: il compenso può essere aumentato, discrezionalmente, fino al doppio.

Fino al triplo se alla valutazione segue anche il progetto di divisione dei beni fa i compartecipanti.

27.- Nelle stime per danni si indicano assai spesso più valori per lo stesso bene: il danno non si indica necessariamente con la spesa che occorre per la riparazione ma anche con la differenza dei valori del bene prima e dopo il danneggiamento.

Negli espropri parziali si stimerà il valor complementare che si basa anch'esso su due diverse valutazioni.

La tabella G non si riporta: riguarda stime di fitti riferiti agli anni dal 1940 al 1943.

Non si ritiene questo capo inerente l'esercizio della professione di architetto

CAPO IV RESTITUZIONE GRAFICA DEI RILIEVI

32.- All'art. 4 era disposto il pagamento a vacazione di qualsiasi rilievo; se è preliminare ad un'altra prestazione da compensarsi a percentuale, il rilievo può essere conglobato con gli altri compensi accessori in una percentuale che, insieme a quella indicata per le spese, non superi il 60% degli onorari (vedi art.13 e sua nota). Qui si dettano i compensi per la restituzione grafica.
Come si vede la remunerazione è del tutto inadeguata

33.- Tutte le operazioni di campagna ed i rilevamenti in luogo sono compensati a vacanza a norma dell'art.4.

34.- Per la formazione di planimetrie di terreni da rilievi originali e per la redazione di tipi coll'indicazione del perimetro dei fabbricati, delle strade, corsi d'acqua e simili, gli onorari vengono stabiliti come segue:

a) sino a 10 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacanze;

b) per estensioni maggiori, secondo la tabella:

VIENE APPLICATO IN AGGIUNTA un compenso di € 0,48 per ogni particella inferiore ai 500 metri quadrati e di 0,24 se superiore ai 500 metri quadrati, con l'indicazione dei confini di proprietà e delle colture.

Per la formazione di PIANI o TIPI PARCELLARI, FRAZIONAMENTO e cabrei colorici desunti da rilievi originali, gli onorari di cui alla tabella del presente articolo possono essere AUMENTATI fino al 100 per cento.

In caso di LOTTIZZAZIONE PER VENDITE, di cui occorrono descrizioni particolareggiate, tipi di frazionamento e tipi per atti notarili al trapasso, gli onorari di cui alla suddetta tabella possono essere AUMENTATI fino al 150 per cento.

35.- Per la formazione di planimetrie di ABITATI da rilievi originali e la redazione di tipi con indicazione di strade, piazze o spazi comunque interposti e circondanti fabbricati, esclusa però la rappresentazione interna di questi, gli onorari vengono stabiliti come segue:

a) SINO a 5 ettari di estensione, il lavoro viene valutato a vacanza;

b) per estensione SUPERIORE a 5 ettari, secondo la tabella:

36.- Ai disegni di STRISCE di terreno da rilievi originali per studi di tracciati stradali, canali, elettrodotti e simili è applicabile la tabella dell'art.34 con aumento del 20 per cento computando l'estensione in base ad una larghezza non minore di metri 30.

37.- Nel caso in cui il TIPO PLANIMETRICO sia disegnato in scala maggiore di 1:1000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi di scala 1:1000 AUMENTATI del 20 per cento.

Analogamente, per i TIPI in scala minore di 1:2.000, si applicano gli onorari stabiliti per i tipi di scala di 1:2.000 DIMINUITI del 20 per cento.

38.- Gli onorari per la formazione di TIPI PLANIMETRICI, a cui possono servire di base planimetrie esistenti o mappe del nuovo catasto, vengono applicati nella misura di TRE QUINTI di quelli indicati nella tabella dell'art.34.

39.- Nella formazione di planimetrie di terreni di natura varia, gli onorari vengono liquidati separatamente per ciascuna parte del lavoro a seconda delle qualità del terreno indicate all'art.34.

40.- Il computo della superficie è compensato in

(ridicola). Si consiglia di convenire preventivamente un diverso criterio a discrezione.

Ne riportiamo il testo per pura curiosità, pur avvertendo che i compensi che ne derivano devono essere aggiunti a quelli dei rilievi anche se congelati.

a) *dato l'attuale valore della vacanza, sono meglio remunerati rilievi più piccoli (non era così nel 1949).*

I cabrei (!?) si trovano solo al mercato delle pulci.

a) *dato l'attuale valore della vacanza, sono meglio remunerati i rilievi più piccoli (non così nel 1949).*

37.- *Con il disegno CAD la variazione dei compensi in funzione della scala non ha più senso.*

più da €0,95 a €1,43 per ettaro, oltre il compenso fisso di €0,24 per ogni particella di proprietà o coltura distinta.

41.- Per le aree da fabbrica negli abitati, l'onorario per la formazione dei tipi ed il computo delle aree viene valutato a vacanze.

42.- Per la formazione originale di PIANI QUOTATI i compensi dell'art.34 vengono AUMENTATI del 40 per cento, quando il piano quotato è ottenuto per punti isolati, del 60 per cento, se con curve di livello equidistanti da 1 a 5 metri.

Se il rilievo altimetrico si completa con la redazione di profili longitudinali e di sezioni trasversali, i compensi dell'art.34 sono suscettibili di AUMENTO fino all'80 per cento.

Per rilevamento altimetrico su piano planimetrico esistente sono dovuti i compensi della tabella dell'art.34 ridotti al 50 per cento se per punti isolati ed al 70 per cento se con tracciamento delle curve di livello, equidistanti da 1 a 5 metri.

43.- I disegni delle PIANTE di edifici rilevati sono retribuiti in ragione di metro quadrato di area rilevata e rappresentata nelle piante come alla tabella seguente: con l'aggiunta di una somma fissa di € 2,37.

Gli onorari della tabella si applicano per un solo piano dell'edificio. Per il disegno di ciascuno degli altri piani, gli onorari vengono ridotti del 25 per cento.

Per i disegni delle SEZIONI verticali necessarie a definire l'edificio, l'onorario viene valutato in ragione di € 0,00 (L. 5,52) a € 0,00 (L. 9,20) per ogni metro cubo di volume dell'edificio e seconda della minore o maggiore complessità delle strutture e del numero delle sezioni occorrenti.

	Scala del disegno			
	1/50	1/100	1/200	1/500
a) edifici con pianta di semplice disposizione e con ambienti in prevalenza regolari, euro	da 0,02 a 0,03	da 0,01 a 0,02	0,01	0,01
b) edifici con pianta complicata e con ambienti di varia forma e grandezza, euro	da 0,05 a 0,07	da 0,04 a 0,06	0,04	0,02

44.- La rappresentazione dei PROSPETTI di edifici rilevati, oltre che con una somma fissa di € 2,38, è retribuita in ragione di € 0,03 a € 0,10 per metro quadrato di prospetto secondo le difficoltà e la scala del disegno.

Il rilievo ed il disegno dei PARTICOLARI ORNAMENTALI sono retribuiti a vacanza.

Le spese dei PONTI e dei MEZZI D'OPERA occorrenti nei rilievi sono a carico del committente.

CAPO V: Cave e miniere (omesso)

CAPO VI: Ingegneria navale (omesso)

La restituzione del rilievo dei fabbricati

43.- Vale quanto già detto nella nota all'art.32 e, qui, a maggior ragione. I compensi non sono accettabili: non ripagano le spese.

Anche se i piani sono diversi tra loro...

Meno male che ci sono le sezioni! Poi dice che con l'euro tutto è aumentato...

No comment.

Non si ritiene questi due capi inerenti l'esercizio della professione di architetto